

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI

ART. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per l'utilizzo di tutti i veicoli di proprietà o in dotazione dell'Azienda Farmacia Comunale.

ART. 2 Individuazione dei veicoli

Ai fini del presente regolamento i veicoli di cui al precedente art. 1 vengono individuati come adibiti al trasporto e all'uso da parte dei dipendenti per missioni da effettuarsi nell'ambito delle funzioni connesse all'espletamento del servizio farmacia e delle attività istituzionali e/o Amministrative.

ART. 3 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda predispone per tutti gli automezzi di sua proprietà:

- l'immatricolazione e l'assicurazione del mezzo nonché la gestione dei sinistri;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la revisione, nei termini previsti dalla legge, dell'automezzo nonché il controllo dei fumi di scarico (bollino blu) attraverso idonee officine autorizzate.

ART. 4 Affidamento e consegna dei veicoli

A tutti i veicoli di cui all'art. 1 dovrà essere applicato in modo ben visibile il logo dell'Azienda. Il Direttore d'Azienda provvederà alla consegna dei mezzi dell'azienda a coloro che ne faranno richiesta per fini istituzionali e/o di servizio.

ART. 5 Uso dei veicoli: condizioni e divieti

L'uso degli autoveicoli è regolato dalle seguenti disposizioni:

- I consegnatari degli autoveicoli sono responsabili della custodia, dell'impiego e della conservazione degli stessi e ne rispondono a mente delle vigenti norme di legge.
- Il conducente deve essere in possesso dei requisiti autorizzativi alla guida.
- E' vietato ai conducenti di far salire nei veicoli loro affidati persone estranee al servizio per il quale sono comandati.
- All'inizio di ogni turno di servizio o, se del caso, di ogni viaggio, il conducente dell'autoveicolo dovrà premurarsi di controllare quanto necessario per la buona funzionalità dello stesso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni.
- Il rifornimento di carburante potrà avvenire esclusivamente presso i distributori individuati dall'Azienda.
- In caso di necessità di rifornimento durante il viaggio (percorsi particolarmente lunghi), l'utilizzatore è autorizzato a servirsi del distributore più idoneo, esigendo comunque dallo stesso regolare fattura o documento equivalente debitamente quietanzato.

- L'uso degli automezzi è limitato all'orario, alle attività di servizio ed all'ambito dell'area territoriale di competenza. Al di fuori del suddetto gli autoveicoli devono essere depositati presso il parcheggio della sede aziendale.
- Il conducente può parcheggiare provvisoriamente l'autovettura presso la propria abitazione solo in casi eccezionali previa richiesta autorizzata dal Direttore d'Azienda.
- Il conducente autorizzato all'utilizzo dell'autovettura in caso di sinistro, anche se di piccola entità e comunque ogni eventuale danneggiamento subito, deve avvisare con qualsiasi mezzo di comunicazione il Direttore d'Azienda nel più breve tempo possibile. Il conducente dopo il sinistro e sul luogo dell'incidente è comunque tenuto:
 - a rilevare i fattori e le circostanze che hanno causato il sinistro;
 - a raccogliere tutti gli elementi e i mezzi di prova in base ai quali sia possibile determinare la causa, la natura e la responsabilità dell'incidente;
 - a segnalare i testimoni presenti al fatto;
 - a richiedere se del caso l'intervento degli organi di polizia;
 - a compilare, quando possibile, il CID (presente in ogni autovettura);

Il conducente è comunque responsabile dei danni subiti all'auto tranne nei casi di comprovata colpa di terzi.

ART. 6 **Norme finali**

1. E' fatto rigoroso obbligo ai conducenti, sotto la propria personale responsabilità, di osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Codice della Strada, dai regolamenti locali sulla circolazione degli autoveicoli, tenendo presenti i limiti di velocità.
2. Le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada sono a carico del conducente degli autoveicoli, siano essi autisti o dipendenti autorizzati, se dovute a sua imprudenza, negligenza o imperizia.
3. L'inosservanza di tutto quanto non previsto o menzionato dal presente regolamento rende il conducente unico responsabile dell'autovettura, a tutti i sensi di legge, e carente della tutela del soggetto legittimato alla guida.
4. Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori che usano gli autoveicoli dell'azienda.